



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESITATO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/01/2007

=====

ADDI' 25/01/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA  
CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI  
COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POZZI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Marie	"
ANTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTACLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACCHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPOLI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: COSTA RODANO

DELIBERAZIONE N. 36

Oggetto:

Legge 12 Marzo 1999 n. 68, art. 13 - ripartizione risorse del  
fondo nazionale disabili per l'anno 2006, determinazione dei  
relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna  
Provincia e modalità applicative.



36 25 GEN. 2007 *lu*

OGGETTO: Legge 12 Marzo 1999 n. 68, art. 13 - ripartizione risorse del fondo nazionale disabili per l'anno 2006, determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna Provincia e modalità applicative.

**LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche giovanili

**VISTO** lo Statuto Regionale;

**VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili";

**VISTO** l'art.13, comma 4, della legge n. 68/1999, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo, con apposita dotazione finanziaria annuale;

**VISTO** il primo comma del medesimo articolo, con cui si "attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità annue del Fondo, ai datori di lavoro che presentino programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999";

**VISTO** il D.M. 13-01-2000, n. 91, recante norme per il funzionamento del succitato Fondo, con il quale sono regolamentati i criteri e le modalità per la ripartizione annuale fra le Regioni delle disponibilità finanziarie del Fondo medesimo, nonché si disciplinano i procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al citato art. 13;

**VISTA** la D.G.R. n. 2261 del 14/11/2000 avente ad oggetto: "art. 13 legge 12/3/1999 n. 68 - Regolamentazione delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro della fiscalizzazione degli oneri sul costo del lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna Provincia";

**VISTI** il Decreto del 26/6/2006 con cui il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale procede alla ripartizione ed assegnazione alle Regioni delle quote del Fondo nazionale ed attribuisce alla Regione Lazio la somma di € 2.147.903,95 per l'anno 2006;

**CONSIDERATO** che vanno individuati i limiti di disponibilità entro cui ciascuna Provincia, previa valutazione dei programmi di inserimento presentati, dovrà procedere alla concessione delle agevolazioni economiche su richiamate ai datori di lavoro che ne facciano richiesta entro il termine stabilito dal succitato Decreto Ministeriale n. 91/2000;

**CONSIDERATO** che per le ripartizioni relative all' anno 2006, è stata concordata tra Ministero, Regioni e Province Autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi quantitativi e qualitativi in relazione ai contenuti e alla durata degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione, alle convenzioni stipulate e alla popolazione residente nel territorio;

**VALUTATA** la necessità di precisare le modalità attuative dei criteri di ammissione alle agevolazioni stabiliti dall'art. 6 del D.M. n. 91 del 13-01-2000;

**VISTI** i dati forniti dai competenti uffici delle Province e successivamente inoltrati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 62983 del 25/5/2006, con l'indicazione di punteggi in funzione dei contenuti e della durata degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione e tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente;



36 25 GEN. 2007 lu

**VISTO** l'art. 8 del citato D.M. n. 91, il quale prevede che le Regioni, mediante convenzioni da stipulare con gli Enti di Previdenza obbligatoria, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso a favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessi in seguito all'approvazione dei programmi desunti dalle convenzioni stipulate tra datori di lavoro e Province;

**RITENUTO** che, per incentivare l'occupazione delle persone disabili, l'importo delle agevolazioni di cui trattasi resta fissato secondo quanto prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a) e b) della l. n. 68/1999;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento tiene conto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 534/2002 avente ad oggetto: "art. 13 l. 68/1999 regolamento delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna Provincia per l'anno 2001"

**CONSIDERATO** che il punto 2) della succitata DGR 534/2002 prevede, tra l'altro, che ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, a parità di requisiti, la valutazione deve tenere conto in via esclusiva del criterio cronologico relativo alla data di presentazione della domanda per la stipula della convenzione;

**CONSIDERATO** che il punto 4) della stessa DGR prevede, inoltre, che le Province, individuati i programmi per i quali risulti l'idoneità a beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi, provvedano, ove necessario, alla formulazione di apposita graduatoria con la precisazione dei programmi ammessi a beneficio nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate;

**TENUTO CONTO** che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le Parti Sociali;

All'unanimità

### DELIBERA

1 - di approvare che le quote del Fondo nazionale per i disabili assegnate alla Regione Lazio sono suddivise tra le Province, quali Enti deputati alla gestione del collocamento mirato, secondo i criteri utilizzati per dette ripartizioni dal Ministero del Lavoro nel Decreto del 26/6/2006, come indicato nello schema di cui all' allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; dette quote rappresentano la disponibilità finanziaria cui debbono fare riferimento le Province per l'ammissione dei programmi di inserimento mirato;

2 - di disporre che l'erogazione dei finanziamenti dei programmi ritenuti ammissibili sarà effettuata dalla Regione Lazio all'INPS e all'INAIL secondo le rispettive competenze e i criteri per la valutazione dei programmi da ammettere alle agevolazioni sono quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 91 del 13/01/2000 "regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999";

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e successivamente diffuso tramite rete informatica Internet sul sito della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

1 FEB. 2007



C:\Documents and Settings\gtudini\Desk



PROVINCIA	Popolazione residente nel Lazio al 31.12.05	IMPORTO	Punteggio per convenzioni stipulate	IMPORTO 2) 25% DEL 90%	Punteggio per progettazioni concluse	IMPORTO 3) 75% DEL 90%	TOTALE
		1)	a)	2)	b)	3)	
FROSINONE	491.333	19.894	28	19.386,52	118	127.386,88	166.667,40
LATINA	524.533	21.238	60	41.542,56	247	266.648,82	329.429,38
RIETI	154.406	6.253	7	4.846,65	11	11.875,05	22.974,70
ROMA	3.831.595	155.155	531	367.651,68	855	923.015,13	1.445.821,81
VITERBO	302.547	12.250	72	49.851,07	112	120.909,59	183.010,66
<b>TOTALE</b>	<b>5.304.778</b>	<b>214.790</b>	<b>698</b>	<b>483.278,48</b>	<b>1.343</b>	<b>1.449.835,47</b>	<b>2.147.903,95</b>

- 1) 10% del totale delle risorse disponibili: ripartizione proporzionale in base alla popolazione residente - Dati ISTAT;
- 2) 25% del residuo 90% delle risorse disponibili: ripartizione proporzionale in base al punteggio (Colonna a) relativo alle convenzioni stipulate da ciascuna Provincia ai sensi dell'art. 11 L. 68/99;
- 3) 75% del residuo 90% delle risorse disponibili: ripartizione proporzionale in base al punteggio (Colonna b) complessivo assegnato a ciascuna Provincia per il totale delle progettazioni concluse in base allo schema concordato tra le Regioni in sede ministeriale.

"Allegato A"



ALLEG. alla DELIB. N. ....  
DEL 25 GEN. 2007

